

Prot. n° 2016/14328/DR-VE del 16/09/2016

OGGETTO: F.A.Q. ricevute dall'1.09.2016 al 14.09.2016 - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del compendio demaniale sito in Mestre angolo Via Kolbe/Via Milano per la realizzazione di un immobile da destinare a uso governativo e di un parcheggio pertinenziale, previa bonifica ambientale da arsenico del sito, mediante bando pubblicato sulla GURI - V Serie speciale n. 88 dell'01/08/2016, pubblicato sul profilo del Committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e successiva rettifica pubblicata sulla GURI - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 89 del 03/08/2016, relativa al requisito "OG12 classifica II" che è sostituito con "OG12 classifica I".

9 QUESITO:

Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 tenuti a rendere le dichiarazioni personali (All. III), si chiede conferma, in caso di società con meno di quattro soci, che le dichiarazioni vanno rese solo se il socio di maggioranza è una persona fisica; in caso contrario, ovvero qualora il socio di maggioranza è una persona giuridica, si chiede quali sono i soggetti di quest'ultimo tenuti a rendere le relative dichiarazioni.

Risposta:

9: Per quanto concerne la fattispecie delle società di capitali con meno di quattro soci, si conferma che gli obblighi dichiarativi di cui all'art.80, comma 3, del D.lgs.50/2016 sussistono in capo al socio di maggioranza solo ove si tratti di persona fisica, per analogia con quanto precisato per le società di capitali a socio unico. Ciò in quanto, come chiarito più volte dalla giurisprudenza, "sarebbe illogico limitare l'obbligo dichiarativo in questione alla sola persona fisica nel caso di socio unico ed estendere, invece, l'accertamento in parola alle persone giuridiche nel caso di società con due o tre soci, ove il potere di maggioranza nella compagine sociale è sicuramente minore rispetto a quello detenuto dal socio unico".

La predetta interpretazione è peraltro quella più in linea con la documentazione di gara, ove - al fine garantire la massima partecipazione ed evitare interpretazioni eterointegrative della norma - non è stato espressamente previsto il predetto obbligo dichiarativo di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs.50/2016 in capo al socio di maggioranza persona giuridica e per l'effetto in capo ai soggetti investiti dei relativi poteri gestori e rappresentativi.

10 QUESITO:

Chiede di confermare che le imprese in possesso di attestazione SOA per le categorie e classifiche richieste dal bando di gara, ma prive delle iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali D.lgs 152/06 in una o più delle categorie richieste dal bando di gara (cat. 9/classe D- cat. 5/classe F- cat.4/classe F), possono comunque partecipare alla gara di cui in oggetto, dichiarando di subappaltare le attività ad imprese in possesso della specifica iscrizione.

Risposta:

10: si veda la risposta 1.2, prot. n. 2016/13714/DR-VE del 05/09/2016.

11 QUESITO:

con la presente la scrivente in riferimento all'appalto in oggetto è a porre alcuni quesiti e in particolare:

- 1) Volendo partecipare in RTI per quanto riguarda il rilascio del certificato di sopralluogo, si richiede se è sufficiente che lo stesso venga rilasciato ad una ditta facente parte del costituendo RTI, indistintamente essa sia capogruppo o mandante.*
- 2) Se la risposta al quesito precedente è affermativa, si chiede se la ditta partecipante al sopralluogo stesso debba essere delegata da tutte le ditte facenti parte dell'RTI o basta si presenti solo con i documenti della ditta che rappresenta.*
- 3) Quali sono la categoria prevalente e le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria in quanto il bando/disciplinare non è chiaro.*

Risposte:

11.1: si conferma che non comporta alcuna illegittimità la circostanza che una sola delle imprese, facenti parte di un unico raggruppamento temporaneo di imprese costituito per tale procedura o costituendo, abbia effettuato il sopralluogo ai fini della conoscenza dei luoghi d'esecuzione del contratto, in quanto tale adempimento è strumentale alla conoscenza e, quindi, alla miglior formulazione dell'offerta, ossia ad uno scopo che, in caso di associazione temporanea di imprese (Ati), è raggiunto anche quando a ciò provveda una sola delle imprese associate o associande, riferendone alle altre;

11.2: non è necessaria la delega a favore della ditta che svolgerà il sopralluogo, da parte delle altre ditte facenti parte dell'RTI;

11.3: In merito al quesito posto si premette che nei documenti di gara, al paragrafo III "oggetto dell'appalto", sono state espressamente specificate le categorie di lavoro di cui si compone l'appalto con i relativi importi e percentuali di incidenza sull'importo totale dello stesso, nonché al paragrafo VIII disciplinati i requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione, con espresso richiamo della normativa di riferimento per l'ipotesi di mancata qualificazione da parte del concorrente in tutte le categorie prescritte.

In considerazione di ciò, ed in primo luogo, posto che si intende categoria prevalente quella di importo più elevato tra le categorie costituenti l'intervento e, come confermato nelle FAQ prot. n. 2016/13714/DR-VE del 05/09/2016, (si veda la risposta 1.1), la categoria prevalente è la OG1.

In secondo luogo, e per quanto concerne invece i requisiti di qualificazione, le tabelle di cui ai paragrafi VIII e III del disciplinare unitamente ai richiami normativi di cui alla documentazione di gara, consentono, in via generale, agli operatori di individuare le categorie di lavorazioni non eseguibili direttamente dal concorrente autonomamente qualificato nella categoria prevalente ai sensi dell'art. 92 del DPR 207/2010 e dell'art. 12 comma 2 lett.a) del D.L. 47/2014 (e dunque necessariamente da subappaltare), e viceversa, di quelle invece eseguibili in proprio nella misura in cui il concorrente possieda con riferimento alla categoria prevalente i requisiti di qualificazione relativi alla scorporabile non direttamente posseduta. A tal fine, si invita a consultare le FAQ del 05/09/2016 in cui sono stati forniti specifici riscontri in materia di qualificazione ai fini della presente procedura. Ad ogni modo, fermo restando quanto previsto nei documenti di gara e per maggior chiarezza, per quanto concerne la categoria OS6 la stessa non è dunque a qualificazione obbligatoria nella misura in cui la categoria prevalente posseduta dall'impresa sia almeno OG1 cl. IIIbis, posto che l'operatore in possesso della sola categoria OG1 cl. III dovrà costituire una ATI verticale con una mandante in possesso dei requisiti per la scorporabile.

12 QUESITO:

Chiediamo di sapere se un'impresa in possesso di attestazione SOA nella categoria OG12 classifica IV, ma sprovvista di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, debba esprimere nella documentazione di gara la volontà di subappaltare per intero le lavorazioni ascrivibili alla suddetta categoria, o se invece possa dichiarare di subappaltare solo le attività per l'esecuzione delle quali è richiesto il possesso di tale iscrizione, atteso che potenzialmente non tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria OG12 necessitano di essere eseguite da imprese in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Risposta:

12: L'impresa in possesso di attestazione SOA nella categoria OG12 ma sprovvista di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, deve dichiarare di voler subappaltare le attività per l'esecuzione delle quali è richiesto il possesso di tale iscrizione. L'impresa non in possesso dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali nelle categorie e classi prescritte dal disciplinare di gara potrà subappaltare le relative attività o, alternativamente, costituire un ATI verticale con altra impresa in possesso del suddetto requisito di esecuzione. In ogni caso, non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, come disposto dall'art. 89, comma 10 del D. Lgs. 50/2016. Ad integrazione della presente risposta, si veda la risposta 1.2, prot. n. 2016/13714/DR-VE del 05/09/2016.

13 QUESITO:

Nell'ambito della gara di cui all'oggetto e con riferimento alla documentazione da inserire all'interno della Busta B – Offerta tecnica e in particolare alle relazioni tecniche da presentare per i subcriteri 1.1-1.2-2.1-2.2-2.3-2.4 composte al massimo da 8 cartelle in formato A4 (per ogni subcriterio) siamo con la presente a chiedere se le testate (cartigli) sono escluse dal computo del numero delle cartelle.

Risposta:

13: Posto le testate (cartigli) non costituiscono elemento essenziale, in quanto non richiesto dal disciplinare di gara, si conferma che le testate (cartigli) sono escluse dal computo del numero massimo delle cartelle.

14 QUESITO:

Nell'ambito della gara di cui all'oggetto e con riferimento alla documentazione da inserire all'interno della Busta C – Offerta economica si chiede se all'allegato VI "Offerta economico/temporale", oltre al documento VII "Valutazione presenza in cantiere", debba essere allegato anche il cronoprogramma lavori attestante il tempo offerto per l'esecuzione dei lavori.

Risposta:

14: Non è necessario fornire il cronoprogramma, ma i dati della presenza media giornaliera offerta dall'impresa come indicato nel file "Valutazione presenza in cantiere".

15 QUESITO:

Nell'ambito della gara di cui all'oggetto e con riferimento alla compilazione della lista delle categorie di lavorazioni e forniture da inserire nella Busta C Offerta Economica, siamo con la presente a richiedere se le migliorie proposte nell'offerta tecnica nei "subcriteri: 2.1 - 2.2 – 2.3 e 2.4" debbano essere quotate aggiungendo delle nuove voci in calce alla lista con le rispettive quantità e prezzi unitari; inoltre si chiede se per le voci di progetto rispettivamente sostituite da quelle sopraccitate debba essere portate a zero nella lista la relativa quantità e prezzate a valore zero.

Risposta:

15: Le descrizioni delle migliorie proposte devono essere contenute nell'offerta tecnica, pertanto la lista delle lavorazioni deve contenere il relativo rimando.

La modalità di presentazione è indifferente fermo restando che tutte le indicazioni di prezzi/quantità o voci aggiuntive nella lista delle lavorazioni devono essere riportate nelle pagine fornite e sottoscritte dal RUP e, in particolare, prima della sottoscrizione del concorrente da apporre nell'ultima pagina.

16 QUESITO:

Nel disciplinare di gara come richiesto nella parte tecnica e precisamente a pag. 26 - paragrafo 2 - capoverso "2.1 Facciata fabbricato - Il concorrente dovrà presentare una proposta inerente la composizione delle parti di facciata e la sua realizzazione per le parti opache e non", si richiede se per parti di facciata si intenda solamente il sistema di facciata principale ed accessori come evidenziato nella tavola "A13A" e non anche tutte le facciate perimetrali dell'edificio.

Risposta:

16: La richiesta riguarda la facciata principale ed la schermatura della scala di emergenza e non anche le facciate perimetrali, come indicato a pag. 26 del disciplinare.

17 QUESITO:

Siamo a richiedere se il documento "Programma lavori" è da considerarsi parte del CRITERIO 1.1 "Organizzazione e logistica di cantiere". In caso affermativo si chiede in quale formato dovrà essere redatto il "Programma lavori" e sia da considerarsi extra rispetto la documentazione "relazione tecnico – grafica di massimo 8 cartelle di formato A4 e massimo 4 cartelle di formato A3 delle planimetrie delle tre fasi".

Risposta:

17: Il "Programma Lavori" fa riferimento all'organizzazione operativa del cantiere e non ad un cronoprogramma vero e proprio, pertanto la documentazione che verrà valutata è la relazione che esplica per ogni fase l'organizzazione e la logistica di cantiere, come meglio specificato a pag. 25 del disciplinare.

18 QUESITO:

1. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO - siccome nè il bando nè il disciplinare ne fanno cenno, si chiede conferma dell'applicazione dell'art. 35-co.18 del dlgs 50/2016 relativamente alla corresponsione della anticipazione del 20% del prezzo dei lavori, calcolata sul valore stimato dell'opera, a fronte di garanzie specifiche e in conformità al parere ANAC con il quale ha ribadito che la suddetta norma "è norma imperativa che, in forza del principio dell'eterointegrazione, si inserisce di diritto nella disciplina di gara anche in sostituzione di eventuali clausole difformi";
2. SOPRALLUOGO - Siccome nulla precisa il disciplinare in merito, si chiede conferma che, anche in caso di ATI non ancora costituita, il sopralluogo può essere effettuato indifferentemente dalla

mandataria o da una impresa mandante, sulla base del principio del "favor participationis" (C.S., V, n. 6057/2008), con la produzione di una unica certificazione di avvenuto sopralluogo.

Risposta:

18.1: si conferma l'applicabilità dell'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, come specificato dall'art. VI (Modalità di pagamento) del Disciplinare di gara, che rinvia all'art. 2.12 del Capitolato Speciale d'Appalto;

18.2: si vedano le risposte 11.1 e 11.2.

19 QUESITO:

All'interno del Progetto di bonifica ambientale, contenuto nella Relazione Generale e tecnica, e più precisamente all'Allegato 3 (Computo metrico Indicativo) viene riportata la seguente voce di prezzo: "Carico, trasporto e smaltimento/recupero presso idoneo impianto autorizzato (nell'ipotesi di rifiuto non pericoloso CER 17.05.04)" costo €/ton 50,00 a pag. 5 del documento Computo metrico estimativo e precisamente alla voce:

19 / 19 MRT.003

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE PER RIFIUTI PERICOLOSI

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti pericolosi codice CER 17.05.03.

Viene pertanto applicato il prezzo del rifiuto NON PERICOLOSO (CER 170504) al prezzo del rifiuto PERICOLOSO (CER 170503)

Si richiedono chiarimenti.

Risposta:

19: Con riferimento all'allegato 3 della Relazione tecnica, essendo un computo metrico indicativo al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione degli Enti, non è oggetto della presente offerta, pertanto non deve essere considerato.

L'offerta deve riferirsi al progetto esecutivo e ai prezzi del computo metrico estimativo dello Studio Martini ingegneria (rif. prezzo 19 / 19 MRT.003).

20 QUESITO:

QUESITI PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONE

1. I modelli allegati (quali allegato I – II-III- -IV – V ..) indicati nel bando, è possibile averli in un formato word per una migliore compilazione anziché in formato pdf ?

2. Nella lista delle lavorazioni, consegnata al momento del sopralluogo, le dichiarazioni riportate in calce – ultima pagina – non presenta spazio a sufficienza per porre tutte le dichiarazioni delle mandanti facenti parte del nostro raggruppamento temporaneo d'impresa. Possiamo allegare un "retro ultima pagina liste lavorazioni" come da modello che via alleghiamo per sopperire a tale cosa?

QUESITI BONIFICA

3. Chiediamo cortesemente le analisi di caratterizzazione riferite alle seguenti singole voci dell'elenco prezzi relativamente alle opere di bonifica:

- 17/17 B.97.01.a. mod

- 18/18 b.97.01.g

- 19/19 MRT.003

Risposta:

20.1: Possono essere forniti, previo richiesta tramite pec all'indirizzo del RUP.

20.2 la dichiarazione deve essere riportata nell'ultimo foglio consegnato e sottoscritto dal RUP, pertanto se lo spazio per i nominativi non è sufficiente si può inserire a margine delle due dichiarazioni, l'elenco completo dei soggetti sottoscrittori, e negli spazi vuoti in calce, il timbro e firma di ogni impresa dell'RTI.

20.3 La caratterizzazione dei terreni sono state riassunte nell'allegato 2.7 della Relazione Generale Tecnica dalla pag. 11 di pag. 63 del "Progetto di Bonifica" del Dott. D. Mortillaro.

21 QUESITO

Alcune ditte hanno riscontrato una difficoltà di lettura del file che contiene il CME.

Risposta:

21: Tale problematica può essere correlata al mancato aggiornamento del software di Acrobat nel pc del concorrente che non permette la lettura di alcuni font.

Pertanto potrebbe essere necessario scaricare il "Adobe Acrobat Reader DC Font Pack"

IL RUP
Ing. Marica Cestaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo. n.39/1993